

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

Nn. 1286-1594-1605-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE PINTO)

Comunicata alla Presidenza il 5 novembre 1990

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Istituzione del giudice di pace (n. 1286)

d'iniziativa dei senatori **MACIS, BATTELLO, ONORATO, TEDESCO  
TATÒ, MAFFIOLETTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, IMPOSIMATO,  
LONGO, SALVATO, CORRENTI, GRECO e TOSSI BRUTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1988

---

Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione  
in materia di infortunistica stradale (n. 1594)

**d'iniziativa dei senatori ACONE, FABBRI, CASOLI, PIZZOL, FRAN-  
ZA, GUIZZI, SCEVAROLLI, CASSOLA, SIGNORI, AGNELLI Ardui-  
no, INNAMORATO, FORTE, MARNIGA, ZITO, BOZZELLO VERO-  
LE, RICEVUTO, CUTRERA, GEROSA, MANCIA, FERRARA Pietro,  
CALVI, MERAUVIGLIA, ACHILLI, GIUGNI e VELLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1989**

---

Istituzione del giudice di pace (n. 1605)

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia  
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
col Ministro del Tesoro  
col Ministro dell'Interno  
col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1989**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il lungo, paziente e doveroso impegno della Commissione giustizia del Senato della Repubblica nell'esaminare i tre disegni di legge presentati dal Governo (ministro Vassalli), dal gruppo del PSI (senatore Acone ed altri) e dal gruppo del PCI (senatore Macis ed altri) per l'istituzione del giudice di pace, ha consentito il licenziamento di un testo normativo frutto di una elevata discussione generale, di un approfondimento operato dall'apposito comitato ristretto e della successiva, attenta verifica finale eseguita dalla Commissione stessa. Non è stato, poi, trascurato il testo del disegno di legge n. 3575, presentato alla Camera dei deputati il 26 gennaio 1989 dai deputati Vairo, Nicotra e Gargani. Va anche aggiunto - per completezza di informativa e come testimonianza di apprezzamento per gli apporti ricevuti - che il comitato ristretto, in una attenta serie di audizioni - eccezionale, forse, per numero e vastità - ha direttamente acquisito pareri, considerazioni e proposte di qualificate rappresentanze ufficiali di magistrati, avvocati, conciliatori, giudici onorari, cancellieri e messi di conciliazione, oltre che di enti locali, esaminando, poi, documenti, note e memorie esplicative di orientamenti ed osservazioni.

Non meno approfondito, da parte della Commissione, è stato l'esame degli atti parlamentari relativi alle varie proposte di legge formulate sull'argomento dal Governo e dai Gruppi parlamentari a partire dal 1976 e, per cause diverse, mai giunte a definitiva approvazione.

Da ultimo, nell'VIII legislatura, la Commissione giustizia del Senato, nella seduta dell'11 novembre 1981 (relatore Coco), aveva approvato in sede redigente il disegno di legge n. 524, recante «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore, sul procedimento dinanzi al conciliatore e sulla competenza per valore del pretore e del conciliatore».

I punti essenziali del sistema normativo proposto erano i seguenti:

1) il giudice di pace si affiancava al giudice conciliatore;

2) tra i requisiti per la nomina erano indicati quelli dell'età non inferiore a 35 anni e del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

3) la nomina veniva effettuata dal Consiglio superiore della magistratura che poteva, all'uopo, delegare il presidente della corte di appello;

4) la durata in carica del giudice di pace veniva prevista in 5 anni;

5) per l'avvocato, il procuratore legale o il patrocinatore rivestito della funzione di giudice di pace sussisteva il divieto di prestare assistenza alle parti davanti agli uffici del giudice di pace del circondario nel quale era compreso l'ufficio al quale apparteneva;

6) le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace venivano svolte dal segretario comunale e quelle degli ufficiali giudiziari dai messi comunali;

7) la competenza del giudice di pace riguardava le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad un milione di lire e, entro gli stessi limiti, le cause relative a contratti di locazione di beni immobili. La competenza si estendeva alle cause relative alle modalità di uso dei servizi di condominio, a quelle di opposizione all'ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale e per i provvedimenti previsti dall'articolo 145 del codice civile. Per le cause di risarcimento del danno a cose conseguente alla circolazione di veicoli, la competenza era elevata sino al valore di due milioni di lire.

L'esame che la Commissione ha fatto anche delle precedenti proposte di legge ha

consentito di individuare le consistenti diversità, i nodi di contrasto, le ragioni dei ritardi ed i motivi delle ripetute stasi, nel quadro delle mutazioni intervenute nell'ordinamento giudiziario e nella realtà sociale del Paese. Da tutto ciò è risultato chiaro un quadro: le difficoltà e le divergenze emerse in precedenza, pur oggettive e rispettabili, hanno mantenuto composità ed incidenza soprattutto a causa della mancanza di quella forte, convinta e diffusa volontà politica che è essenziale ed ineludibile per assicurare il varo di una importante riforma, volta ad incidere in un consolidato sistema giudiziario oltre che sulla stratificata esperienza e sulla mentalità di un popolo.

Questa volontà politica si è ora positivamente registrata intorno ai tre cennati disegni di legge, pur se non senza sforzi e rinunzie a particolari visioni di parte. Significativo è segnalare che, senza rinnegare il valore politico e culturale legato all'istituzione di un giudice di pace eletto - novità di carattere eccezionale nel nostro sistema giudiziario ed istituto di reale partecipazione del popolo all'organizzazione ed all'amministrazione della giustizia - ci si è convinti dell'attuale impraticabilità di questa strada per l'eccezionalità del momento, gli inevitabili rischi e le possibili, pericolose ipoteche che potrebbero gravare - col sistema della nomina elettiva - sulla figura di un giudice, offuscandone i requisiti di indipendenza, autonomia e trasparenza.

Così come non è stata indolore per il proponente, cioè il senatore Gallo, oltre che per coloro che l'avevano condivisa, cioè il presidente Covi ed il senatore Di Lembo, la rinunzia alla tesi di mantenere, accanto al giudice di pace, il conciliatore, istituto benemerito e prezioso, ritenuto non solo compatibile con il nuovo magistrato onorario ma anche elemento di ulteriore razionalità nella determinazione delle competenze e nell'alleggerimento effettivo dei carichi di lavoro dei giudici ordinari.

Ma queste e tante altre confluente - cui di seguito accenneremo - i Gruppi politici hanno potuto realizzare, con ammirevole senso di responsabilità, nella consapevol-

za di due circostanze: quella dell'acuita drammaticità della crisi della giustizia (alcuni giornali in questi giorni titolano «l'agonia della giustizia»), resa asfittica da un enorme carico di lavoro e da una aggravata carenza di strutture e di personale, per cui la legittima domanda di giustizia spesso rimane senza risposta o questa è altrove ed in via anomala ricercata; l'altra - connessa alla prima - della caduta verticale, nel corso di un cinquantennio, della cosiddetta giustizia minore, e non a causa di una oggettiva diminuzione della litigiosità ma per una rinunzia dovuta all'onerosità dei costi ed alla lunghezza dei tempi in relazione all'oggetto della controversia. E ciò a danno delle classi più povere e deboli - nelle quali quelle controversie normalmente maturano - che non hanno possibilità di ricorrere a forme di giustizia alternativa, quali l'arbitrato.

In particolare, poi, nel sistema penale, l'obbligo del giudice di occuparsi di una infinità di processi porta spesso ad un'amnistia di fatto per i reati minori - com'è stato autorevolmente osservato - e ad una distrazione dalle indagini e dai giudizi riguardanti pericolosi e gravissimi aspetti della criminalità organizzata.

Bisognava, perciò, eliminare ogni possibile ostacolo al più rapido percorso dell'esame della proposta di legge.

Queste avvertite esigenze hanno trovato, d'altra parte, in questi ultimi tempi e specie dopo l'ininterrotta, accresciuta serie di delitti mafiosi e dopo il ripetersi di criminali attentati alla vita di magistrati, eco in autorevoli prese di posizioni dei vertici dello Stato ed in acute analisi e forti richiami e proposte anche delle forze politiche, culturali e sociali del Paese.

Tra le risposte da dare all'emergenza della questione giustizia è indicata espressamente anche l'istituzione del giudice di pace, non come miracolistica soluzione dei tanti problemi esistenti ma come strumento ed occasione per concorrere alla deflazione e ad una più razionale distribuzione del carico giudiziario, sgombrando, sia pure in parte, i tavoli e gli archivi stracolmi dei giudici e consentendo a questi di occuparsi

di più urgenti ed impegnative questioni con vistosi risvolti sociali.

Il Presidente del Senato della Repubblica, senatore Giovanni Spadolini, di questa esigenza - e sull'eco concorde dei rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari - si è fatto autorevole interprete, sollecitando tra l'altro l'esame dei disegni di legge in tema di giudice di pace ed attribuendoli alla Commissione giustizia in sede redigente; sede nella quale, in effetti, sul testo elaborato dal comitato ristretto, la Commissione giustizia ha ripreso l'esame sino a quando, approvando la proposta di conferimento al Governo della delega ad emanare norme in tema di determinazione della riconosciuta competenza penale al giudice di pace, ha dovuto proseguire e concludere i propri lavori in sede referente senza che ciò abbia però comportato alcun ritardo.

Sempre in tema di importanza ed urgenza del provvedimento in esame, il Governo - per dichiarazione del Ministro guardasigilli, professor Giuliano Vassalli - aveva definito l'istituzione del giudice di pace uno dei suoi obiettivi prioritari.

Ed il Consiglio superiore della magistratura, nella relazione al Parlamento sullo stato della giustizia trasmessa recentemente, a proposito del giudice di pace (pagina 124) osserva che questo istituto è divenuto negli ultimi anni uno dei temi cardine dell'ordinamento giudiziario, specie con riferimento alla giustizia civile, sottolineando, oltre all'esigenza deflattiva, la necessità di non negare attenzione alla giustizia «quotidiana» perchè è proprio sul terreno della conflittualità minore, di massa, che larghi strati di cittadini si imbattono nell'istituzione giudiziaria e nella impotenza, toccando con mano il nesso stretto tra *deficit* di efficienza e perdita di legittimità sociale della giurisdizione. E tra i rimedi è esplicitamente indicata l'istituzione del giudice di pace.

Ma la Commissione, pur nell'ascolto attento di queste autorevoli indicazioni ed impegnata a tradurle in principi ispiratori della legge in esame, non ha immaginato di fare del giudice di pace un giudice solo dell'emergenza.

Ha voluto cogliere l'occasione, preziosa e forse irripetibile, per disegnare un giudice «nuovo» che, senza la presunzione di essere «forte» - in grado, cioè, di risolvere, come suggerito dal dibattito degli anni '70, non meglio definiti conflitti sociali e collettivi - e senza essere neanche un conciliatore riverniciato ed arricchito da qualche competenza in più, fosse un magistrato onorario, non funzionario, dotato di cultura giuridica e di esperienza umana, espressione del territorio, credibile, indipendente, autorevole, capace cioè di assolvere degnamente la delicata e prestigiosa funzione affidatagli.

Ma l'elevato ed appassionato dibattito svoltosi nella Commissione e nel comitato ristretto, al quale in particolare hanno partecipato i senatori Covi, Acone, Battello, Bosco, Casoli, Corleone, Correnti, Di Lembo, Filetti, Gallo, Imposimato, Lipari, Macis, Onorato e Toth, ha anche sottolineato - per usare le espressioni pronunziate dai predetti autorevoli colleghi - che la sperimentazione nel nostro sistema giudiziario di questa nuova figura di magistrato deve essere accompagnata dall'intento concreto di fare di esso anche un mezzo per concorrere a coprire il distacco oggi esistente tra cittadini e giudici e per disporsi ad una rilettura e ad una rivisitazione di tutto il percorso dei procedimenti, dal giudice di pace alla Corte di cassazione, per accrescere lo spazio, sin qui inesplorato, che pure la Carta costituzionale aveva riservato alla partecipazione popolare nell'organizzazione e nell'amministrazione della giustizia.

La Commissione ha tra l'altro vivamente avvertito - all'unisono col ministro Vassalli e sulla scorta di recenti esperienze - che non basta sul delicato tema delle riforme approntare i pur necessari strumenti legislativi, ma che l'avvio stesso dell'attuazione della riforma dev'essere assistito, garantito ed anzi preceduto da adeguata, concreta disponibilità di persone, strutture e mezzi, pena non solo il fallimento del nuovo istituto ma la complessiva caduta di credibilità delle istituzioni stesse dello Stato.

Va inoltre, richiamata l'attenzione sulla circostanza che il testo proposto dalla Commissione ha ripreso, con le variazioni resesi necessarie in conseguenza della previsione dell'istituzione del giudice di pace nel nostro ordinamento, alcuni articoli - che in seguito saranno espressamente richiamati - del disegno di legge recante provvedimenti urgenti di modifica del codice di procedura civile, testè definitivamente approvato dalla Commissione stessa.

Da questo quadro complessivo, dalle proposte formulate, dai convincimenti espressi e dai confronti che ne sono utilmente derivati, la Commissione giustizia del Senato ha delineato la figura, il ruolo e la funzione del giudice di pace, quali si evincono nel testo proposto, sul quale, con generale soddisfazione, si è registrato un consenso unanime salvo che per pochissimi aspetti per i quali, peraltro, è stata preannunziata la formulazione di emendamenti.

#### *Analisi dei principali aspetti del contenuto della proposta*

Il giudice di pace - nell'articolo 1 - è definito magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario, precisandosi che esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile, secondo le norme della legge.

È rilevante subito sottolineare l'attribuzione al giudice di pace anche di una competenza in materia penale e la soluzione, così avvenuta, del primo importante nodo nel quale la Commissione si è imbatuta, di fronte a ben tre diverse proposte:

a) quella comunista, volta ad assegnare, e subito, una ben definita competenza penale;

b) quella socialista, che optava per l'affermazione della competenza penale ma attraverso una delega al Governo per la individuazione dei reati e la formulazione delle norme processuali;

c) quella avanzata dal PRI (senatore Covi), dal MSI (senatore Filetti) e da alcuni commissari della DC (senatori Gallo e Di Lembo), che hanno espresso perplessi-

tà - variamente graduata - sull'assegnazione stessa al giudice di pace di una competenza in materia penale.

La tesi affermativa (competenza diretta o delega) era poggiata essenzialmente sul seguente duplice ordine di motivi: il primo, per cui la mancata attribuzione al giudice di pace della competenza penale avrebbe depotenziato, sminuito, declassificato il nuovo giudice, indebolendolo anche nel prestigio della funzione civile, oltretutto non meno delicata ed impegnativa di quella penale; il secondo, per cui anche la giustizia penale avrebbe conseguito, dall'istituzione del nuovo giudice, concreti vantaggi deflattivi.

La tesi negativa si motivava sulla preoccupazione della particolare, inconfondibile connotazione e delicatezza della competenza penale, dei rischi connessi ad una rilevante «novità» immessa senza un adeguato collaudo del nuovo istituto, oltre che sull'opportunità di attendere più verificati risultati dell'applicazione del nuovo codice di procedura penale.

È, alla fine, prevalsa una tesi che, a parere del relatore, è di ragionevole mediazione: quella (articoli da 34 a 37) di delegare il Governo ad emanare, entro un anno dalla pubblicazione della legge, norme concernenti la competenza penale del giudice di pace ed il relativo procedimento, stabilendosi comunque che il decreto legislativo entri in vigore il 1° gennaio 1994.

Questo termine, che può apparire lungo, rappresenta in verità il punto concreto della mediazione in Commissione raggiunta - ma non da tutti accolta - e che si motiva proprio con l'esigenza di assicurare un rodaggio al nuovo istituto ed il raggiungimento della piena efficienza alle sue strutture.

È stato altresì deliberato che al procedimento dinanzi al giudice di pace si applicano le norme del codice di procedura penale relative al procedimento dinanzi al pretore.

Il relatore deve anche dar conto che la Commissione si è trovata unanime nel sottolineare l'opportunità, ed anzi la indifferibile necessità, che in quella che è ormai un'autentica giungla punitiva (il senatore Casoli ha riferito che, secondo le conclusio-

ni di una recente ricerca, risulterebbero ben 9.000 reati previsti e... dispersi in tutta la legislazione a carattere penale), rapidamente si proceda ad una razionale e coraggiosa iniziativa di depenalizzazione delle più lievi figure di illecito, previa una attenta rilettura di queste, per addivenire ad una calibrata risposta penale all'offesa di interessi e valori vecchi e nuovi.

In proposito, ci si consentirà di riferire che il Consiglio superiore della magistratura, nel parere formulato nei giorni scorsi al Ministro di grazia e giustizia circa alcune modifiche al codice di procedura penale, ha osservato: «La verità è che grava sui magistrati un diritto penale ormai sterminato, carico di contraddizioni, prodotto mediante stratificazioni successive, ispirato in non poche sue parti a logiche e valori vecchi di molti decenni dai quali una società profondamente cambiata si è in non trascurabile misura svincolata, frutto in altre sue parti, di illusioni repressive, del bisogno di dare una qualche risposta ad allarmi socialmente diffusi che non si è saputo affrontare e quietare in altri modi».

L'articolo 2 stabilisce che gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi di mandamento esistenti prima della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

È prevista, poi, un'apposita procedura per la istituzione di sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace o per l'accorpamento di più sedi in un unico ufficio.

Il ruolo organico del giudice di pace (articolo 3) è fissato in 4.700 posti.

Impegnativi argomenti per la Commissione sono stati, poi, quelli relativi all'organo ed alla procedura di nomina del giudice di pace, nonché quelli concernenti la individuazione dei requisiti per la nomina ed i titoli preferenziali.

Superata, come già in precedenza osservato, l'ipotesi dell'elezione diretta del giudice di pace e scartata - anche a cagione della difficoltà dei tempi che viviamo - l'ipotesi di una qualsiasi interferenza da parte dei consigli comunali interessati - ciò per fugare il rischio, anche solo a livello di sospetto, di una possibile disponibilità del giudice verso la «parte» che lo ha espresso -

la Commissione ha anche escluso che il giudice di pace fosse nominato dal consiglio giudiziario competente - integrato o meno, per l'occasione, da rappresentanti del consiglio regionale - optando per la soluzione seguente (articolo 4): la nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposte formulate dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori territorialmente competenti.

Questa proposta - segnalata con vigore in specie dal senatore Gallo - assicura una pluralità di pareri e valutazioni ed acquisisce alla procedura di nomina anche il contributo di conoscenza ed esperienza della rappresentanza del foro, componente qualificata ed essenziale alla vita della giustizia.

Per la determinazione dei requisiti e dei titoli preferenziali per la nomina, il dibattito non è stato meno attento e vivace in particolare sui seguenti aspetti: età, titolo di studio, cessazione o meno dell'attività lavorativa continuativa esercitata in via autonoma o dipendente.

Si è, in verità, anche affrontato il problema dell'essenzialità o meno della residenza in un comune del mandamento, come requisito per la nomina, e ciò per assicurare quel tanto di «radicamento sul territorio» che può risultare utile al particolare esercizio delle funzioni di giudice di pace; si è però concordato sull'opportunità che la residenza riguardi un comune della circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace (articolo 5 comma 1, lettera f).

Tornando, invece, ai primi requisiti indicati, ed in particolare all'età minima e massima per la nomina, mentre senza eccessivo contrasto si è accettata quella massima di 71 anni (precisandosi, poi, all'articolo 7, comma 1, che comunque l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il 75° anno di età), per la «minima» la Commissione si è alla fine attestata su quella di 50 anni, requisito, questo, che in uno agli altri relativi al possesso della laurea in giurisprudenza ed

alla cessazione di ogni attività di lavoro, tende ad assicurare quel grado di autorevolezza, esperienza umana, cultura giuridica e trasparenza, di certo essenziale al giudice di pace.

È parso anche che in tal modo si potesse eliminare o quantomeno ridurre il rischio - più frequente nella nomina di persone giovani - della «formazione di un precariato con la conseguente istanza di stabilizzazione» (senatore Acone); così come il requisito della assenza o cessazione da ogni attività lavorativa tende ad estendere, nei fatti oltre che nell'immagine, la garanzia di maggiore indipendenza del giudice da ogni altro concorrente interesse.

Sulla soluzione adottata sono stati espressi dubbi da alcuni senatori. Di certo, nessuno ha enunciato certezze ed il relatore è convinto che in una materia come questa - certamente opinabile - si può solo propendere per la soluzione ritenuta allo stato più giusta pur se, come sempre, la pratica concreta e l'attenzione che con serenità sarà portata ai suoi risultati, s'incaricheranno poi di suggerire al legislatore eventuali modifiche ed integrazioni.

Sui titoli preferenziali (articolo 5), vi è stata concordanza anche in relazione all'ordine di priorità col quale sono stati elencati e che risponde all'esigenza di rendere più oculata e funzionale la scelta del giudice di pace.

L'articolo 6 assegna al consiglio giudiziario la facoltà di organizzare corsi di aggiornamento professionale per i giudici di pace ed eguale facoltà è prevista per il presidente della corte d'appello relativamente ai corsi destinati al personale di cancelleria ed ausiliario.

È assicurata anche una idonea dotazione finanziaria (800 milioni di lire) per coprire le spese per il personale docente e per l'acquisto di beni e servizi.

Su puntuale proposta del senatore Covi, per il riconosciuto valore «propedeutico» alla migliore funzionalità della legge dell'anzidetta iniziativa volta all'arricchimento culturale e formativo del personale dell'ufficio del giudice di pace - oltre che per rispondere all'altra pur fondamentale esi-

genza relativa all'apprestamento nei tempi dovuti dei locali, delle attrezzature e di servizi (articolo 14), si è determinato (articolo 45) l'onere finanziario per il 1991 in lire 60 miliardi e per renderne possibile l'immediata, relativa spesa, si è stabilita (articolo 46) la vigenza di una serie di disposizioni con la normale *vacatio legis*, differendo l'efficacia di altre ad un anno dalla entrata in vigore della legge.

La durata dell'incarico del giudice di pace è stata fissata (articolo 7) in quattro anni, con la possibilità di una riconferma, in continuità temporale col primo incarico, per altri quattro anni. In ogni caso, una ulteriore nomina è consentita solo dopo il decorso di quattro anni dalla cessazione dell'incarico precedente.

Gli articoli 8, 9 e 10 regolano le incompatibilità, la decadenza e la dispensa, i doveri ed i controlli del giudice di pace mentre l'articolo 11 stabilisce le indennità ad esso spettanti.

Su quest'ultimo aspetto, la Commissione, sulla scia delle proposte formulate da alcuni senatori - in particolare dai senatori Acone, Gallo, Macis e Correnti - non ha mancato di considerare, ed in conseguenza di stabilire - pur nella consapevolezza, da un lato delle ristrettezze del bilancio dello Stato e, dall'altro, della ribadita onorarietà della funzione del giudice di pace - che l'indennità da corrispondere risultasse comunque adeguata al prestigio ed alla delicatezza della funzione, oltre che al carico e alla natura del lavoro. Ciò anche al fine di incentivare le istanze per la nomina, poichè l'auspicabile ampio numero di esse è sempre valido presupposto per una scelta oculata e felice.

L'articolo 12 - la cui elaborazione è risultata non poco sofferta - stabilisce che le funzioni di cancelleria ed ausiliarie presso il giudice di pace sono rispettivamente esercitate dal personale delle cancellerie appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella VIII, VI, V, IV e III qualifica funzionale e dal personale degli uffici notificazioni e protesti inquadrato nella VII, VI e V qualifica funzionale.

L'organico del personale di cancelleria è fissato in 7.300 unità (con l'indicazione della ripartizione per livelli), mentre quello relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di 1.700 unità (anche queste ripartite per livelli).

La copertura dei posti di organico in aumento è effettuata mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, in possesso del titolo di studio per l'accesso alle corrispondenti qualifiche e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della legge.

L'articolo 13 regola la notificazione degli atti, relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, da parte degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari e prevede, ove questi manchino o siano impediti, il ricorso al messo comunale del luogo in cui l'atto dev'essere notificato.

Dei locali, delle attrezzature e dei servizi degli uffici del giudice di pace si è già riferito in precedenza: occorre solo aggiungere che l'onere connesso ai contributi da assegnare ai comuni per i locali è valutato in lire 26.970.000.000 e quello relativo alla diretta fornitura a carico dello Stato per attrezzature e servizi è valutato in lire 28.215.000.000 (articolo 14).

#### *Competenza e procedimento civile del giudice di pace*

Inizia con l'articolo 17 l'arco normativo di modifica del codice di procedura civile. La determinazione della competenza del nuovo giudice ha comportato la modifica dell'articolo 7 del codice predetto, assegnando al giudice di pace la cognizione delle cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinque milioni, mentre la competenza si eleva fino a cinquanta milioni per le cause di risarcimento del danno a cose prodotte dalla circolazione di veicoli e di natanti. Nella sfera della competenza va tra l'altro sottolineata quella relativa alle

cause di opposizione alle ingiunzioni di mero pagamento di somme di danaro conseguenti alle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e a quelle di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dall'articolo 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162. Trattasi, nel secondo caso, come ben noto, della legge sulle tossicodipendenze, e la scelta operata dalla Commissione si ispira non solo al criterio di alleviare il carico di lavoro del pretore (ora competente) ma anche di sperimentare le doti umane e sociali del nuovo giudice in una materia dai risvolti così delicati.

La soppressione degli uffici dei giudici conciliatori (articolo 41) e la determinazione della competenza del giudice di pace hanno portato come conseguenza anche la modifica delle competenze del pretore, onde con l'articolo 18 si è dovuto sostituire il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile ed affermare che il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a quindici milioni di lire, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.

Anche i successivi articoli (19 e 20) modificano, attraverso la sostituzione, gli articoli 82 e 113 del codice di procedura civile, stabilendo tra l'altro che davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non ecceda un milione di lire. Si precisa inoltre che il giudice di pace decide queste cause secondo equità.

Come preannunziato nella prima parte della presente relazione sono sussunti nella legge in esame, in tutto o in parte, e con le necessarie ulteriori modifiche conseguenti all'istituzione del giudice di pace, gli articoli del codice di procedura civile da 311 a 325 (esclusi gli articoli 314, 315, 323 e 324) nonchè gli articoli 339 e 341 dello stesso codice. Le disposizioni citate riguardano: il rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale (articolo 21), i poteri istruttori del giudice di pace (articolo 22),

la querela di falso (articolo 23), la forma della domanda (articolo 24), la rappresentanza davanti al giudice di pace (articolo 25), il contenuto della domanda (articolo 26), la costituzione delle parti (articolo 27), la trattazione della causa (articolo 28), la decisione (articolo 29), la conciliazione in sede non contenziosa (articolo 30), i termini per l'impugnazione (articolo 31), l'impugnazione (articolo 32) ed infine il giudice dell'appello (articolo 33).

Della quasi totalità di queste norme la Commissione giustizia del Senato si è di recente occupata, in sede legislativa, nel riesame del disegno di legge (approvato nel mese di ottobre 1990 con lievi modifiche dalla Camera dei deputati) recante norme urgenti di modifica al codice di procedura civile.

Menzione particolare pur se necessariamente rapida, meritano:

a) i poteri istruttori del giudice di pace (ed anche del pretore) - fissati nell'articolo 22 - secondo cui può essere disposta di ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità;

b) la domanda davanti al giudice di pace, che si propone - anche verbalmente - mediante citazione a comparire a udienza fissa (articolo 24);

c) la previsione che nella prima udienza il giudice di pace interroghi liberamente le parti e tenti la conciliazione (articolo 28);

d) la norma che prevede che il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, inviti le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa, e che la sentenza sia depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione (articolo 29);

e) il fatto che l'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa sia proposta anche verbalmente al giudice di pace ed il relativo processo verbale costituisca titolo esecutivo (articolo 30);

f) le norme che dispongono l'inappellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità (articolo 32), e

che l'appello contro le altre sentenze del giudice di pace si proponga al competente tribunale (articolo 33).

Norme, tutte queste, che rispondono all'esigenza, vivamente avvertita negli ambienti giudiziari e forensi, di snellire le procedure, semplificarle, renderle rapide ed accessibili a tutti i cittadini ed insieme di incentivare concretamente e nel rispetto del contraddittorio la bonaria e non onerosa composizione di controversie civili.

#### *Competenza e procedimento penale del giudice di pace*

Di questo importante capo del testo normativo ci siamo ampiamente occupati in precedenza onde non sembra opportuno più insistervi se non per richiamare l'attenzione sulla intervenuta precisazione (articolo 35), rispetto all'originaria proposta, dei contenuti della delega al Governo per la determinazione dei reati da devolvere alla competenza del giudice di pace.

L'anzidetto articolo 35 così recita: «Al giudice di pace è devoluta la competenza per i reati che presentino le seguenti caratteristiche:

a) siano puniti con la pena dell'arresto o con quella della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, ovvero con la pena dell'ammenda, sola o congiunta con quella dell'arresto;

b) siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà interpretative;

c) non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione delle prove in sede di accertamento giudiziale».

#### *Conclusioni*

Avviandosi alla conclusione della presente relazione appare doveroso al relatore riferire che la Commissione ha dedicato ogni dovuta attenzione all'articolata proposta del senatore Acone (articolo 52 del disegno di legge del PSI), e ripetuta nella discussione generale e nel costruttivo con-

fronto nel comitato ristretto, finalizzata alla istituzione di uffici provinciali di conciliazione in materia di infortunistica stradale con sede presso gli uffici provinciali dell'Automobil club.

Questa proposta non è stata accolta per ragioni di merito, ma soprattutto per la preoccupazione che essa potesse comportare ritardi nell'esame e nell'approvazione della legge.

Rinviando al chiaro testo proposto dalla Commissione relativamente alle norme di coordinamento, transitorie e finali (articoli da 38 a 44), un cenno merita l'articolo 45 che determina la copertura finanziaria.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge sono valutati in lire 60 miliardi per l'anno 1991 (si è in precedenza motivata questa indicazione), e in annue lire 348 miliardi per il 1992 ed il 1993, aggiungendosi che a partire dal 1994 l'onere a regime è valutato in lire 385 miliardi.

Tanto a significare che questo traguardo, che all'inizio della discussione generale dei disegni di legge sembrava irraggiungibile a causa dell'assoluta esiguità delle somme indicate come disponibili (pochi miliardi), si è reso possibile per la tenace, decisa

volontà del Parlamento e del ministro Vassalli e per la comprensione in concreto evidenziata dal Governo.

Valga questo a dimostrare - e lo diciamo per gli ulteriori, gravi impegni cui le istituzioni, dovranno dare, entro i prossimi mesi, adeguata risposta nel campo della giustizia - quanto sia costruttivo, per superare le difficoltà, contare su una convinta e concorde volontà politica.

Nel rassegnare al Senato della Repubblica, in conformità al mandato ricevuto, il favorevole voto della Commissione giustizia sul testo unificato dei disegni di legge nn. 1286, 1594 e 1605, il relatore sente di poter raccogliere ed esprimere anche una comune speranza, maturata e cresciuta, appunto, nel comune lavoro svolto. La speranza è che presto il giudice di pace, con l'impegno del Parlamento alla più rapida approvazione della legge, sia annoverato tra gli organi ai quali è demandata l'amministrazione della giustizia e che nei tempi previsti inizi, col convinto sostegno di tutti, una sua feconda attività al servizio della giustizia e del Paese.

PINTO, *relatore*

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge n. 1286**

(Estensore: MURMURA)

9 novembre 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**sui disegni di legge nn. 1594 e 1605**

(Estensore: ACQUARONE)

16 gennaio 1990

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Si raccomanda comunque alla Commissione di merito di coordinare la parte processuale dei provvedimenti alle nuove disposizioni sul processo civile.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Istituzione del giudice di pace**

## CAPO I

## DEL GIUDICE DI PACE

## Art. 1.

*(Istituzione e funzioni del giudice di pace)*

1. È istituito il giudice di pace, magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.

## Art. 2.

*(Sede degli uffici del giudice di pace)*

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti i capoluoghi di mandamento esistenti prima della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i maggiori comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del giudice di pace, con riferimento alla loro situazione territoriale ovvero a motivi di opportunità, possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'ac-

corpamento non superi le cinquantamila unità. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.

Art. 3.

*(Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace)*

1. Il ruolo organico del giudice di pace è fissato in 4.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

2. In caso di vacanza o di impedimento temporaneo del giudice di pace, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.

3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina.

Art. 4.

*(Nómina nell'ufficio)*

1. I giudici di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposte formulate dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori territorialmente competenti.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro un congruo termine, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari

per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori competenti. Il consiglio giudiziario e il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori in seduta congiunta formulano le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5.

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario e del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla nomina.

6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura adotta la deliberazione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

#### Art. 5.

##### *(Requisiti per la nomina e titoli preferenziali)*

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere età non inferiore a 50 e non superiore a 71 anni;

f) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;

g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza;

h) avere cessato, o impegnarsi a cessare, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa, autonoma in via continuativa o dipendente.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

3. Costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;

b) della professione forense ovvero delle funzioni notarili;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;

e) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione.

4. A parità di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 2 e 3, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.

5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative alle singole professioni o impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina.

#### Art. 6.

*(Corsi per i giudici di pace)*

1. Il consiglio giudiziario può organizzare, secondo le esigenze degli uffici esistenti

nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a dieci giorni anche non consecutivi.

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.

4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 è corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.

6. L'onere annuo derivante dal presente articolo è valutato in lire 800.000.000, di cui lire 300.000.000 per spese di personale e lire 500.000.000 per acquisto di beni e servizi.

#### Art. 7.

##### *(Nomina e durata dell'ufficio)*

1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. Fermo restando il limite di età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

## Art. 8.

*(Incompatibilità)*

1. Ferme restando le incompatibilità previste dall'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, la funzione del giudice di pace è incompatibile con la qualità di:

a) membro del Parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, componente dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali, e loro sezioni;

b) ecclesiastico o ministro di qualunque confessione religiosa.

## Art. 9.

*(Decadenza e dispensa)*

1. I giudici di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per dimissioni volontarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. I giudici di pace sono dispensati dall'ufficio per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni impedimento che si protragga per oltre sei mesi.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono deliberati dal Consiglio superiore della magistratura.

## Art. 10.

*(Doveri e controlli disciplinari)*

1. Il giudice di pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, senza possibilità di deroga per quanto concerne l'obbligo di residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

2. Il Consiglio superiore della magistratura esercita nei confronti dei giudici di pace gli stessi poteri che esercita nei confronti dei magistrati ordinari.

Art. 11.

*(Indennità spettanti al giudice di pace)*

1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.
2. In materia civile al giudice di pace è corrisposta una indennità di lire quarantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire cinquantamila per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.
3. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese.
4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

Art. 12.

*(Cancelleria del giudice di pace  
e personale ausiliario)*

1. Le funzioni di cancelleria ed ausiliarie presso il giudice di pace sono rispettivamente esercitate dal personale delle cancellerie appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella VIII, VI, V, IV e III qualifica funzionale e dal personale degli uffici notificazioni e protesti inquadrato nella VII, VI e V qualifica funzionale.
2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 7.300 unità di cui:  
1.000 VIII livello;  
1.800 VI livello;

1.000 V livello;

2.000 IV livello;

1.500 III livello.

3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.700 unità di cui:

300 VII livello;

600 VI livello;

800 V livello.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace.

5. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal presente articolo si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, in possesso del titolo di studio per l'accesso alle corrispondenti qualifiche e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

#### Art. 13.

##### *(Notificazione degli atti)*

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

2. Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo comunale del luogo dove l'atto deve essere notificato.

## Art. 14.

*(Locali, attrezzature e servizi  
degli uffici del giudice di pace)*

1. Gli uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo a carico dello Stato per le spese da essi sostenute, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392.

2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici.

3. L'onere annuo derivante dalla norma di cui al comma 1 è valutato in lire 26.970.000.000, e quello derivante dalla norma di cui al comma 2 in lire 28.215.000.000.

## Art. 15.

*(Coordinatore dell'ufficio  
del giudice di pace)*

1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento.

2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio.

## Art. 16.

*(Sorveglianza)*

1. La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata dal presidente del tribunale territorialmente competente.

## CAPO II

COMPETENZE E PROCEDIMENTO CIVILE  
DEL GIUDICE DI PACE

## Art. 17.

*(Competenza del giudice di pace)*

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Competenza del giudice di pace)*. - Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno a cose prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè il valore della controversia non superi lire cinquanta milioni.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calorie, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

4) per le cause di opposizione alle ingiunzioni di mero pagamento di somme di denaro conseguenti alle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

5) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dall'articolo 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162».

## Art. 18.

*(Competenza del pretore)*

1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire quindici milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace».

## Art. 19.

*(Patrocinio)*

1. L'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - *(Patrocinio)*. - Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo».

## Art. 20.

*(Giudizio secondo equità)*

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire un milione».

## Art. 21.

*(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)*

1. Dopo l'articolo 310 del codice di procedura civile l'intitolazione: «Titolo II. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE» è sostituita dalla seguente: «Titolo II. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE».

2. L'articolo 311 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 311. - *(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)*. - Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili».

## Art. 22.

*(Poteri istruttori del giudice)*

1. L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 312. - *(Poteri istruttori del giudice)*. - Il pretore o il giudice di pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità».

## Art. 23.

*(Querela di falso)*

1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313. - *(Querela di falso)*. - Se è proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma».

## Art. 24.

*(Forma della domanda)*

1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile l'intitolazione: «CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE» è sostituita dalla seguente: «CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE».

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 316. - *(Forma della domanda)*. - Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa».

## Art. 25.

*(Rappresentanza davanti al giudice di pace)*

1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - *(Rappresentanza davanti al giudice di pace)*. - Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare».

## Art. 26.

*(Contenuto della domanda)*

1. L'articolo 318 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - *(Contenuto della domanda)*. - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-*bis*, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva».

Art. 27.

*(Costituzione delle parti)*

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - *(Costituzione delle parti)*. - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione».

Art. 28.

*(Trattazione della causa)*

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 320. - *(Trattazione della causa)*. - Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio».

Art. 29.

*(Decisione)*

1. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 321. - *(Decisione)*. - Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione».

Art. 30.

*(Conciliazione in sede non contenziosa)*

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 322. - *(Conciliazione in sede non contenziosa)*. - L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio».

Art. 31.

*(Termini per le impugnazioni)*

1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello».

Art. 32.

*(Impugnazione)*

1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità».

Art. 33.

*(Giudice dell'appello)*

1. All'articolo 341 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza».

CAPO III

COMPETENZA E PROCEDIMENTO PENALE  
DEL GIUDICE DI PACE

Art. 34.

*(Delega al Governo in materia penale)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 35, 36 e 37.

## Art. 35.

*(Competenza in materia penale  
del giudice di pace)*

1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i reati che presentino le seguenti caratteristiche:

a) siano puniti con la pena dell'arresto o con quella della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, ovvero con la pena dell'ammenda, sola o congiunta con quella dell'arresto;

b) siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà interpretative;

c) non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione delle prove in sede di accertamento giudiziale.

## Art. 36.

*(Procedimento penale innanzi  
al giudice di pace)*

1. Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano le norme del codice di procedura penale relative al procedimento davanti al pretore.

2. L'azione penale è esercitata dal pubblico ministero istituito presso la pretura. Durante la fase delle indagini preliminari non interviene il giudice delle indagini preliminari e non trovano applicazione gli istituti dell'incidente probatorio, del patteggiamento e del giudizio abbreviato nelle indagini preliminari.

3. A seguito del decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace, il pubblico ministero e l'imputato possono concordare il patteggiamento o chiedere il giudizio abbreviato; in tal caso il giudice di pace provvede con sentenza prima del dibattimento.

4. Le norme delegate prevedono forme semplificate per il dibattimento.

5. Le sentenze del giudice di pace sono appellabili innanzi alla corte d'appello.

6. L'esecuzione dei provvedimenti del giudice di pace è affidata al pubblico

ministero istituito presso la pretura, salva la competenza del giudice di pace come giudice dell'esecuzione.

Art. 37.

*(Entrata in vigore del decreto legislativo)*

1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 34 entra in vigore il 1° gennaio 1994.

CAPO IV

NORME DI COORDINAMENTO,  
TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

*(Coordinamento)*

1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace».

Art. 39.

*(Norme di coordinamento e di attuazione)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.

Art. 40.

*(Cause pendenti)*

1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti

dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace.

Art. 41.

*(Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori)*

1. Sono soppressi gli uffici dei giudici conciliatori, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti.

Art. 42.

*(Dei giudici)*

1. Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:

- a) dal giudice di pace;
- b) dal pretore;
- c) dal tribunale ordinario;
- d) dalla corte di appello;
- e) dalla corte di cassazione;
- f) dal tribunale per i minorenni;
- g) dal magistrato di sorveglianza;
- h) dal tribunale di sorveglianza».

Art. 43.

*(Regime fiscale)*

1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di un milione di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio; le relative spese sono anticipate dalla parte nel cui interesse l'atto deve essere compiuto, ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di

attuazione del codice di procedura civile, in quanto applicabile.

3. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore superi la somma di un milione di lire sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e spese secondo quanto disposto per i giudici di cognizione innanzi al pretore dalle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57.

#### Art. 44.

##### *(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo 8, secondo comma, nn. 2) e 4), del codice di procedura civile, nonché gli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

2. È abrogato il capo I del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

#### Art. 45.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 60 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 348 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A partire dall'anno 1994 l'onere a regime viene valutato in lire 385 miliardi.

2. Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: «Istituzione del giudice di pace».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 46.

*(Efficacia delle norme)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1; 3 commi 2 e 3; 4 commi 1, 2, 3, 4 e 5; 5; da 7 a 11; 13; da 15 a 33; 38; da 40 a 44, hanno effetto a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1286**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MACIS ED ALTRI

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*(Istituzione del giudice di pace)*

1. È istituito il giudice di pace, magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario con le funzioni e le competenze di cui alla presente legge.

## Art. 2.

*(Funzioni del giudice di pace)*

1. Il giudice di pace esercita giurisdizione in materia penale, e in materia civile con funzione conciliativa e in sede contenziosa secondo il diritto e l'equità.

## Art. 3.

*(Sede degli uffici del giudice di pace)*

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in ogni capoluogo di mandamento determinato dalla tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificata del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1963.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio giudiziario possono essere istituite sedi distaccate dall'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni del mandamento ovvero in una o più delle circoscrizioni in cui siano ripartiti i maggiori comuni.

## Art. 4.

*(Requisiti per la nomina)*

1. Possono essere nominati giudici di pace i cittadini residenti nell'ambito del

mandamento in cui devono esercitare le funzioni i quali non esercitano più alcuna attività lavorativa dipendente o autonoma.

2. La scelta deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per spirito di indipendenza, per il prestigio acquisito, e per l'esperienza culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

3. Costituiscono titolo di preferenza l'aver svolto funzioni di magistrato anche onorario, l'aver esercitato la professione di avvocato, l'essere stati funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria, e della pubblica amministrazione o docenti di materie giuridiche ovvero l'aver assolto ad incarichi rappresentativi o di controllo e di gestione nelle istituzioni pubbliche.

## Art. 5.

*(Incompatibilità)*

1. La funzione del giudice di pace è incompatibile con la qualità di membro del Parlamento, di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, di componente dei Comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali e loro servizi, delle Commissioni tributarie ovvero di esperto di altri organi giurisdizionali.

## Art. 6.

*(Doveri)*

1. Il giudice di pace è tenuto nell'esercizio delle sue funzioni alla rigorosa osservanza delle norme di comportamento previste per i magistrati ordinari.

## Art. 7.

*(Decadenza e dispensa)*

1. I giudici di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie o per incapacità dipendente da motivi di salute.

Art. 8.

*(Revoca dell'ufficio)*

1. Il giudice di pace può essere revocato dall'ufficio:

a) per grave negligenza nell'esercizio delle funzioni;

b) per grave o reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 6;

c) nel caso in cui sia imputato, o riporti condanna, per un delitto non colposo che comporta la possibilità di applicazione di una pena detentiva.

Art. 9.

*(Nomina e durata dell'ufficio)*

1. La nomina dei giudici di pace è fatta dal Consiglio giudiziario del distretto nel quale ricadono i relativi mandamenti.

2. I giudici di pace durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta per eguale periodo.

3. Il provvedimento è pubblicato nel bollettino degli annunci ufficiali del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 10.

*(Natura e compenso)*

1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.

2. Nell'esercizio della funzione conciliativa e contenziosa civile è corrisposto un compenso di lire trentamila per ciascuna udienza e per non più di dieci udienze al mese. Inoltre è corrisposto un compenso di lire cinquantamila per ogni verbale di conciliazione e per ogni sentenza che definisce il processo.

3. Per ciascuna udienza penale è corrisposto un compenso di lire cinquantamila per non più di dodici udienze al mese.

4. L'ammontare dei compensi di cui ai commi precedenti viene rideterminato ogni tre anni con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 11.

*(Composizione del Consiglio giudiziario integrato)*

1. Il Consiglio giudiziario quando tratta le questioni relative al giudice di pace è integrato da otto componenti di cui cinque effettivi e tre supplenti eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato e segreto tra avvocati con almeno cinque anni di esercizio della professione e professori universitari di materie giuridiche.

2. Gli eletti restano in carica quattro anni.

3. Gli eletti che per giustificato motivo cessano dall'incarico sono sostituiti dai supplenti. Se non possono essere sostituiti dai supplenti il Consiglio regionale procede all'elezione suppletiva.

4. Le delibere di nomina, dispensa, decadenza e revoca sono adottate dal Consiglio giudiziario integrato, a maggioranza assoluta dei componenti, e sono pubblicate nel Bollettino degli annunci ufficiali del Ministero di grazia e giustizia.

5. Le sedute del Consiglio giudiziario integrato sono pubbliche e non sono valide se ad esse non partecipa la maggioranza dei componenti.

Art. 12.

*(Attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura)*

1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Svolge funzioni di indirizzo ai Consigli giudiziari per i compiti loro attribuiti sulle materie riguardanti i giudici di pace e formula proposte al Ministro di grazia e

giustizia per l'organizzazione dei servizi relativi.

Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge».

## TITOLO II

### FUNZIONE CONCILIATIVA DEL GIUDICE DI PACE

#### Art. 13.

*(Tentativo obbligatorio di conciliazione)*

1. Prima di adire il giudice competente si deve esperire il tentativo di conciliazione davanti al giudice di pace nelle controversie relative a:

a) risarcimento del danno prodotto a persone della circolazione stradale nonché del danno a cose di valore superiore a lire cinquanta milioni;

b) rapporti in materia di locazioni di immobili urbani;

c) risarcimento del danno o risoluzione del contratto di vendita per vizi della cosa venduta;

d) adempimento delle prestazioni dovute in forza di contratti di somministrazione da imprese o enti esercenti pubblici servizi.

#### Art. 14.

*(Procedimento conciliativo)*

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente deve promuovere il tentativo di conciliazione indipendentemente dal valore della causa, davanti al giudice di pace competente per territorio secondo le regole ordinarie previste dalla sezione III, capo I, titolo I del libro primo, e nelle forme previste dall'articolo 319, del codice di procedura civile.

2. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta il giudice di pace fissa l'udienza per il tentativo di conciliazione e convoca le parti con avviso comunicato alla cancelleria non meno di quindici giorni prima dell'udienza.

#### Art. 15.

*(Tentativo di conciliazione)*

1. Nell'udienza fissata il giudice interroga liberamente le parti. Ciascuna di esse precisa le domande che intende proporre e i mezzi istruttori di cui intende avvalersi in sede contenziosa. Il giudice di pace espone i punti sottoposti al giudizio, i rispettivi oneri istruttori, le conseguenze delle possibili decisioni e infine prospetta i termini dell'eventuale conciliazione.

2. Il giudice, quando lo ritenga utile ai fini della conciliazione, ordina l'acquisizione di sommarie informazioni e delle notizie raccolte dall'autorità amministrativa e di polizia; nomina il consulente tecnico per lo svolgimento delle indagini necessarie e, perchè, se opportuno, lo assista nel corso dell'udienza.

3. Le parti quando ritengono di dover addivenire alla conciliazione possono chiedere che sui punti sui quali permangono divergenze il giudice di pace si pronunci come arbitro. In tal caso la decisione del giudice di pace, succintamente motivata, è allegata al verbale di conciliazione.

#### Art. 16.

*(Mancata comparizione di una delle parti)*

1. Quando la parte regolarmente convocata non compare all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, senza giustificato motivo, l'altra può chiedere che venga fissata una nuova udienza e che il giudice frattanto disponga gli accertamenti istruttori che ritenga utili dandone comunicazione alla parte non comparsa e informandola del rinvio.

#### Art. 17.

*(Effetti del mancato esperimento del tentativo di conciliazione)*

1. Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione rende inammissibile la

domanda principale davanti al giudice competente in sede contenziosa.

2. Del pari inammissibile è la domanda riconvenzionale non indicata all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione.

3. Il comportamento delle parti nel procedimento per il tentativo di conciliazione è liberamente valutabile dal giudice competente in sede contenziosa.

#### Art. 18.

*(Inammissibilità di domande nuove)*

1. Davanti al giudice competente in sede contenziosa non possono proporsi domande nuove o diverse da quelle indicate nel tentativo di conciliazione davanti al giudice di pace, e se proposte devono essere rigettate d'ufficio. Parimenti sono inammissibili i mezzi di prova non espressamente indicati in sede conciliativa.

#### Art. 19.

*(Liquidazione degli interessi e dei danni conseguenti la mancata conciliazione)*

1. Nelle cause per le quali è obbligatorio il tentativo di conciliazione il giudice quando pronuncia sentenza al pagamento di somme di denaro deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dal creditore in conseguenza del comportamento mantenuto dall'altra parte in occasione del tentativo di conciliazione davanti al giudice di pace. Le somme vengono liquidate dal giorno della maturazione del diritto.

#### Art. 20.

*(Esito del tentativo di conciliazione)*

1. Se la conciliazione riesce si forma il relativo processo verbale che ha efficacia di titolo esecutivo.

2. Quando il tentativo di conciliazione non riesce, gli atti del relativo procedimento possono essere utilizzati liberamente

davanti al giudice competente in sede contenziosa, il quale provvede ad acquisire d'ufficio il fascicolo del giudice di pace.

#### Art. 21.

*(Rappresentanza e patrocinio. Rinvio)*

1. Per la rappresentanza e il patrocinio delle parti si applicano le norme per il giudizio contenzioso davanti al giudice di pace.

#### Art. 22.

*(Funzione conciliativa generale)*

1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 13, quando la controversia riguarda diritti disponibili, le parti, prima di adire il pretore o il tribunale competenti, possono convenire di rivolgersi al giudice di pace perchè esperisca il tentativo di conciliazione. In tal caso si applicano le disposizioni previste dagli articoli precedenti.

### TITOLO III

### DISPOSIZIONI PROCESSUALI

#### Art. 23.

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Competenza del giudice di pace)*. - Il giudice di pace è competente per le cause di valore non superiore a lire cinque milioni quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause di opposizione all'ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative ad eccezione di quelle in materia finanziaria;

2) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di edifici di civile abitazione in materia di immissioni di fumo

o di calorie, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3) per le cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi condominiali;

4) per le cause in materia di luci e vedute;

5) per le cause relative ad apposizioni di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno a cose prodotte a causa della circolazione stradale di valore non superiore a lire cinquanta milioni».

#### Art. 24.

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Competenza del pretore*). - Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie, le denunce di nuove opere e di danno temuto;

2) per i provvedimenti d'urgenza previsti nell'articolo 700 salvo il disposto degli articoli 688, 701 e 704;

3) per le cause in materia di locazioni;

4) per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto;

5) per le controversie in materia di lavoro ai sensi dell'articolo 409».

#### Art. 25.

1. Il primo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause che egli decide secondo equità. Negli altri casi si applicano le disposizioni del comma seguente».

#### Art. 26.

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace decide secondo diritto, ad eccezione delle cause di cui al primo comma dell'articolo 7 che decide secondo equità conformemente ai principi del diritto».

#### Art. 27.

1. La rubrica del titolo II del libro secondo del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente:

«Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace».

2. La rubrica del capo I del titolo II del libro secondo del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente:

«Disposizioni speciali per il procedimento davanti al pretore».

3. La rubrica del capo II del libro secondo del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente:

«Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace».

#### Art. 28.

1. Il secondo comma dell'articolo 312 del codice di procedura civile è abrogato.

2. Negli articoli 311 e 312 dello stesso codice sono rispettivamente soppresse le parole: «e ai conciliatori» e «e al conciliatore».

3. Negli articoli 313, terzo comma, 316, 317, primo comma, 318 sono soppresse le parole: «o il conciliatore»; nello stesso articolo 317, secondo comma, sono soppresse le parole: «e al conciliatore».

#### Art. 29.

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - (*Forme e contenuto della domanda*). - Davanti al giudice di pace la domanda si propone con ricorso. Si può anche proporre verbalmente e in tal caso il giudice di pace redige il processo verbale.

Nel ricorso, comunque proposto, devono essere indicati il giudice e le parti, l'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e i mezzi di prova dei quali il ricorrente intende valersi e in particolare i documenti che si offrono in comunicazione».

#### Art. 30.

1. Dopo l'articolo 319 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Art. 319-bis. - (*Decreto di fissazione dell'udienza*). - Entro cinque giorni dal deposito del ricorso o della redazione del processo verbale, il giudice di pace fissa l'udienza di trattazione.

Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, devono essere notificati al convenuto almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, e non meno di quaranta giorni prima, se la notificazione debba farsi all'estero».

#### Art. 31.

1. Dopo l'articolo 319-bis del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Art. 319-ter. - (*Costituzione delle parti*). - L'attore si costituisce depositando in cancelleria l'atto introduttivo del giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza con la relazione della notificazione oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Il convenuto può costituirsi con deposito di memoria difensiva o direttamente davanti al giudice in udienza. All'atto della costituzione il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali.

Le parti che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziale

le debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione».

#### Art. 32.

1. Dopo l'articolo 319-ter del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 319-quater. - (*Rappresentanza davanti al giudice di pace*). - Salvo quanto disposto per la difesa nel giudizio, davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da un parente o da un affine convivente munito di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato ovvero con dichiarazione resa davanti al giudice.

Il giudice di pace può sempre ordinare la comparizione personale delle parti».

#### Art. 33.

1. Dopo l'articolo 319-quater del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 319-quinquies. - (*Chiamata in causa di terzi e intervento volontario*). - Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice di pace fissa una nuova udienza e dispone che entro cinque giorni siano notificati al terzo il provvedimento nonché l'atto introduttivo e quello di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 313-bis.

L'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105, ha luogo non oltre la prima udienza con le modalità indicate nell'articolo 319-ter».

#### Art. 34.

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 320. - (*Tentativo di conciliazione e istruzione della causa*). - Nella prima udienza il giudice interroga liberamente le

parti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile del giudice ai fini della decisione. La comparizione del rappresentante di cui all'articolo 319-*quater* equivale a quella della parte salvo che il giudice ordini la comparizione personale.

Dell'avvenuta conciliazione viene redatto apposito verbale che ha efficacia di titolo esecutivo.

Quando la conciliazione non sia riuscita, il giudice, se la causa non è matura per la decisione ammette i mezzi di prova proposti dalle parti che ritenga rilevanti e può disporre d'ufficio ogni altro mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Le prove sono raccolte nella stessa udienza e qualora ciò non sia possibile, in altra udienza da tenersi nei dieci giorni successivi.

Il consulente tecnico, nominato dal giudice, risponde ai quesiti con dichiarazioni integralmente raccolte a verbale alla stessa udienza o, quando sia necessario, ad altra immediatamente successiva.

Esaurita l'assunzione delle prove il giudice può disporre, anche d'ufficio, nuovi mezzi di prova, ad eccezione del giuramento decisorio quando l'assunzione risulta necessaria a seguito delle prove già raccolte».

#### Art. 35.

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 322. - (*Pronuncia della sentenza*). - Conclusa l'istruzione della causa, il giudice di pace invita le parti a precisare le conclusioni e a procedere alla discussione orale nella stessa udienza, indicando loro le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione. Pronuncia quindi sentenza mediante lettura del dispositivo.

Insieme al dispositivo il giudice redige la motivazione della sentenza della quale dà immediata lettura in udienza, depositando-

la quindi in cancelleria. Se la natura particolarmente complessa della causa lo richiede, la motivazione può essere depositata non oltre il quinto giorno dalla lettura del dispositivo. Il cancelliere ne dà immediato avviso alle parti».

#### Art. 36.

1. Dopo l'articolo 322 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 322-*bis*. - (*Esecutorietà della sentenza*). - Le sentenze del giudice di pace sono provvisoriamente esecutive».

#### Art. 37.

1. L'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 339. - (*Appellabilità delle sentenze*). - Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purchè l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360 secondo comma.

Sono inappellabili le sentenze che il giudice ha pronunciato secondo equità».

#### Art. 38.

1. Il primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 645. - (*Opposizione*). - L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto con atto di citazione o con ricorso nel caso di giudizio davanti al giudice di pace o al pretore in funzione di giudice del lavoro, notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638.

Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'apparizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto».

TITOLO IV  
COMPETENZA IN MATERIA PENALE

## Art. 39.

*(Competenza del giudice di pace)*

1. Appartiene al giudice di pace la cognizione delle contravvenzioni previste dal libro terzo del codice penale ad eccezione di quelle di cui agli articoli 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 662, 663, 663-bis, 678, 679, 682, 683, 684, 685, 696, 697, 698, 699, 702, 703, 728, 730, 733 e 734.

2. Appartiene altresì al giudice di pace la cognizione dei reati previsti dal titolo V del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, in materia di assegno bancario, e delle contravvenzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante il codice della strada, nonché dei reati previsti dagli articoli 111, 112, 113, 114 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, dal titolo XI del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal capo V del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, dal capo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, dal capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, dal titolo XVIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dagli articoli 53, 139, 175, 195, 246 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dall'articolo 12 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, dall'articolo 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dall'articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, dall'articolo 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e di tutela dei diritti dei lavoratori.

3. Appartiene infine alla competenza del giudice di pace la cognizione dei delitti di cui agli articoli 581, 588, comma primo, 636, comma primo, 637, 638 e 639 del codice penale.

## Art. 40.

*(Norme applicabili al procedimento davanti al giudice di pace)*

1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto nel presente titolo, si osservano le norme relative al procedimento davanti al pretore.

## Art. 41.

*(Pubblico ministero presso il giudice di pace)*

1. L'azione penale per i reati di competenza del giudice di pace è esercitata dall'organo che esercita il pubblico ministero presso il pretore nel cui mandamento ricade l'ufficio del giudice di pace.

2. Le funzioni del pubblico ministero in udienza sono esercitate da un ufficiale di polizia giudiziaria delegato dal titolare dell'ufficio del pubblico ministero. Non possono essere delegati gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'ufficio che ha svolto le indagini.

## Art. 42.

*(Giudizio davanti al giudice di pace)*

1. Il giudizio davanti al giudice di pace è richiesto dal pubblico ministero con decreto di citazione.

## Art. 43.

*(Direzione del dibattimento)*

1. Il giudice di pace dopo aver trattato e deciso le questioni preliminari procede all'interrogatorio dell'imputato, dispone

anche d'ufficio le prove che consideri decisive ai fini della pronuncia, interroga i testimoni, i periti e i consulenti tecnici.

2. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande a mezzo del giudice.

3. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e per ultimo il difensore dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

4. Dopo la discussione il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

#### Art. 44.

##### *(Decisione)*

1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura della discussione.

2. Il giudice di pace dà lettura del dispositivo della sentenza ed enuncia sinteticamente i motivi della decisione.

3. La lettura equivale a ogni effetto a pubblicazione della sentenza.

#### Art. 45.

##### *(Appellabilità delle sentenze del giudice di pace)*

1. Le sentenze del giudice di pace sono appellabili nei casi, alle condizioni e nei termini previsti per le sentenze del pretore.

2. Competente per il giudizio d'appello è il tribunale nel cui circondario ricade l'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata.

#### TITOLO V

##### DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

#### Art. 46.

##### *(Numero dei giudici di pace)*

1. Il numero dei giudici di pace assegnati a ciascun mandamento verrà stabilito con

decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sentiti i Consigli giudiziari.

2. Nella determinazione del numero dei giudici di pace, che non potrà essere superiore a uno per ogni settemila abitanti nè inferiore a uno per ogni diecimila abitanti, si terrà conto del presumibile carico degli affari che verranno trattati in ciascun ufficio.

3. Entro i limiti di cui al comma 2 e con la procedura prevista dal comma 1 si possono apportare variazioni al numero dei giudici di pace in ciascun mandamento.

#### Art. 47.

##### *(Elenco dei giudici di pace)*

1. Il Consiglio giudiziario su istanza degli interessati forma un elenco di idonei a ricoprire l'incarico di giudice di pace.

2. Quando si verifica una vacanza in un ufficio del giudice di pace il Consiglio giudiziario provvede alla nomina tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1 verificando la sussistenza attuale dei requisiti e l'idoneità all'incarico. L'anzianità di iscrizione all'elenco non costituisce titolo preferenziale.

#### Art. 48.

##### *(Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace)*

1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, quello più anziano per le funzioni giudiziarie svolte e, in difetto, il più anziano di età svolge compiti di coordinamento per garantire l'assegnazione degli affari, lo svolgimento e l'orario delle udienze, secondo i criteri fissati dal Consiglio giudiziario e le direttive del Consiglio superiore della magistratura.

2. L'incarico dura un anno e non comporta esonero dall'attività giudiziaria ordinaria. Alla scadenza dell'anno la funzione di

coordinatore viene assolta dal magistrato che segue nella graduatoria di anzianità.

Art. 49.

*(Anno giudiziario del giudice di pace)*

1. Dopo l'articolo 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Alle cause di competenza del giudice di pace non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1.

2. I lavoratori dell'ufficio del giudice di pace sono organizzati in maniera tale che ciascun magistrato possa godere di un periodo di riposo non inferiore ai sessanta giorni in un anno da fruirsi in periodi non inferiori ai trenta giorni continuativi».

Art. 50.

*(Nomina condizionata per gli avvocati in attività)*

1. Gli avvocati e procuratori in attività possono chiedere la nomina all'incarico di giudice di pace al Consiglio giudiziario che procede, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina condizionata alla cessazione dell'attività.

2. In tal caso la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e i procuratori corrisponde, quando avviene la nomina, la pensione di anzianità a coloro che abbiano compiuto almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e quella di vecchiaia a chi abbia compiuto settanta anni dopo almeno venticinque anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Art. 51.

1. L'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. *(Cancellerie e segreterie giudiziarie - Ufficiali e commessi giudiziari)*. - 1. Ogni corte, tribunale, pretura e ufficio

del giudice di pace ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.

2. Alle corti, ai tribunali, alle preture e agli uffici dei giudici di pace sono addetti ufficiali e commessi giudiziari.

3. Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e i commessi giudiziari sono regolati da leggi particolari».

Art. 52.

*(Cancelleria e personale ausiliario)*

1. Presso ogni ufficio del giudice di pace è costituita una cancelleria alla quale è addetto personale ausiliario, avente i necessari requisiti di idoneità, dipendente dal comune ove ha sede l'ufficio.

2. La pianta del personale di cui al comma 1 è formata dal sindaco su proposta del Consiglio giudiziario integrato, formulata in base a criteri generali omogenei dettati dal Consiglio superiore della magistratura.

3. In caso di necessità i comuni interessati possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, assumere personale idoneo da destinare agli uffici del giudice di pace. Il Ministro, nel concedere l'autorizzazione determina un contributo da corrispondere al comune per coprire gli oneri relativi al suddetto personale.

4. Il Ministro di grazia e giustizia, su richiesta dei Consigli giudiziari integrati, può distaccare presso i maggiori uffici dei giudici di pace personale di cancelleria o segreteria con funzioni dirigenti.

Art. 53.

*(Notificazione degli atti)*

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono:

a) gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;

b) i messi comunali addetti agli uffici del giudice di pace in tutto il territorio del mandamento.

Art. 54.

*(Sorveglianza sugli uffici)*

1. Il Consiglio giudiziario integrato ai sensi dell'articolo 16 esercita la sorveglianza sugli uffici dei giudici di pace del distretto. A tal fine può svolgere ispezioni, anche delegandole a uno o più dei propri componenti.

Art. 55.

*(Locali degli uffici del giudice di pace)*

1. Le sedi degli uffici del giudice di pace sono ubicate nei locali delle Preture.

2. Fino al completamento dei programmi di edilizia giudiziaria per gli uffici del giudice di pace possono essere utilizzate le sedi degli uffici del giudice conciliatore.

TITOLO VI

NORME DI COORDINAMENTO  
TRANSITORIE E FINALI

Art. 56.

*(Coordinamento)*

1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «giudice conciliatore», «vice conciliatore» o «ufficio di conciliazione» debbono intendersi rispettivamente sostituite con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace».

Art. 57.

1. L'articolo 1, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. *(Dei giudici)*. - 1. - La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:

- a) dal giudice di pace;
- b) dal pretore;
- c) dal tribunale;
- d) dalla corte d'appello;
- e) dalla Corte di cassazione;
- f) dal tribunale per i minorenni;
- g) dal tribunale di sorveglianza;
- h) dall'ufficio di sorveglianza.

Art. 58.

1. Il capo I del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifiche, è soppresso.

Art. 59.

*(Coordinamento delle norme sul Consiglio superiore della magistratura)*

1. All'articolo 10, numero 2), della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono soppresses le parole: «per i conciliatori, i vice conciliatori e i componenti estranei è ammessa la delega ai presidenti della corte d'appello».

Art. 60.

*(Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori)*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli uffici dei giudici conciliatori vengono soppressi, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti.

2. Il Ministro di grazia e giustizia emana le disposizioni concernenti il trasferimento del personale e delle strutture agli uffici del giudice di pace.

## Art. 61.

*(Cause civili pendenti)*

1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti, le cause civili pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace.

## Art. 62.

*(Norma finanziaria)*

1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 15 miliardi per l'anno 1988 e in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario. Istituzione del giudice di pace».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 63.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo otto mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro sessanta giorni da tale data i Consigli regionali provvedono all'elezione dei rappresentanti che integrano i Consigli giudiziari.

3. Entro tre mesi il Consiglio superiore della magistratura impartisce ai Consigli giudiziari le direttive per la prima applicazione della presente legge.

4. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia emana le disposizioni per assicurare il funzionamento dei servizi necessari per l'espletamento delle funzioni del giudice di pace.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consigli giudiziari provvedono alla nomina dei giudici di pace.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1594**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE ACONE ED ALTRI

## CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI  
SUL GIUDICE DI PACE

## Art. 1.

*(Istituzione e funzioni del giudice di pace)*

1. È istituito il giudice di pace, magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario, il quale esercita funzione conciliativa in materia civile e la giurisdizione civile e penale secondo le norme della presente legge.

## Art. 2.

*(Sede degli uffici del giudice di pace)*

1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede in ogni capoluogo di mandamento esistente prima della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio giudiziario, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio di giudice di pace in uno o più comuni del mandamento ovvero in una o più delle circoscrizioni in cui siano ripartiti i maggiori comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio giudiziario, due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in ufficio unico con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi le quarantamila unità. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.

## Art. 3.

*(Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace)*

1. Il ruolo organico del giudice di pace è fissato in 6.000 posti. La pianta organica degli uffici del giudice di pace è determinata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico del giudice di pace.

2. In caso di vacanza o di impedimento temporaneo del giudice di pace, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.

3. Qualora la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina.

## Art. 4.

*(Requisiti per la nomina)*

1. Possono essere nominati giudici di pace i cittadini residenti nell'ambito del mandamento in cui devono esercitare le funzioni, i quali abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età e non ancora raggiunto il settantesimo, e abbiano cessato di esercitare, o si impegnino a cessare, qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.

2. La scelta deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

3. Costituiscono titolo di preferenza per la nomina l'aver svolto funzioni giurisdizionali anche onorarie, l'aver esercitato la professione di avvocato o di notaio, l'aver insegnato quale professore ordinario o associato materie giuridiche nell'università, l'essere stato dirigente delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie ovvero della pubblica amministrazione.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avveni-

re, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative alle singole professioni o impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina, pena la decadenza di cui al successivo articolo 6.

Art. 5.

*(Incompatibilità)*

1. La funzione del giudice di pace è incompatibile con la qualità di membro del Parlamento, di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, di componente dei Comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali e loro servizi, delle Commissioni tributarie ovvero di esperto di altri organi giurisdizionali.

Art. 6.

*(Decadenza e dispensa)*

1. I giudici di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie o per incapacità dipendente da motivi di salute.

Art. 7.

*(Doveri e controlli disciplinari)*

1. Il giudice di pace è tenuto, nell'esercizio delle sue funzioni, alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari.

2. Il consiglio giudiziario esercita nei confronti dei giudici di pace gli stessi poteri che il Consiglio superiore della magistratura esercita nei confronti dei magistrati ordinari.

Art. 8.

*(Nomina e durata dell'ufficio)*

1. I giudici di pace sono nominati dal consiglio giudiziario del distretto nel quale ricadano i relativi mandamenti.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello tempestivamente e, quando è possibile, almeno sei mesi prima che si verifichino le vacanze, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro un congruo termine, di una domanda corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il consiglio giudiziario, sulla base delle domande trasmessegli dal Presidente della Corte d'appello nonché di eventuali altri elementi acquisiti, delibera a maggioranza degli aventi diritto la nomina.

4. Il giudice di pace assume possesso entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 4, il termine è di novanta giorni.

5. Il giudice di pace dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta per eguale periodo ove non abbia ancora superato il settantesimo anno di età.

Art. 9.

*(Indennità)*

1. In materia civile al giudice di pace è corrisposta una indennità di lire 30.000 per ogni giorno di udienza per non più di dodici udienze al mese e di lire 50.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.

2. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di lire 70.000 per ogni giorno di udienza per non più di dodici udienze al mese.

3. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 1 e 2 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

4. I giudici di pace i quali godono di una pensione di anzianità dell'INPS possono optare, in alternativa alle indennità di cui ai precedenti commi, per una integrazione della pensione commisurata alla maggior somma corrispondente alla retribuzione effettiva della propria ultima qualifica.

#### Art. 10.

*(Cancelleria e personale ausiliario)*

1. Presso ogni ufficio del giudice di pace è costituita una cancelleria alla quale è addetto personale ausiliario, avente i necessari requisiti di idoneità, dipendente dal comune ove ha sede l'ufficio.

2. La pianta del personale di cui al comma 1 è formata dal sindaco su proposta del consiglio giudiziario integrato, formulata in base a criteri generali omogenei dettati dal Consiglio superiore della magistratura.

3. In caso di necessità i comuni interessati possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, assumere personale idoneo da destinare agli uffici del giudice di pace. Il Ministro, nel concedere l'autorizzazione determina un contributo da corrispondere al comune per coprire gli oneri relativi al suddetto personale.

4. Il Ministro di grazia e giustizia, su richiesta dei consigli giudiziari integrati, può distaccare presso i maggiori uffici dei giudici di pace personale di cancelleria o segreteria con funzioni dirigenti.

#### Art. 11.

*(Notificazione degli atti)*

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono:

a) gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;

b) i messi comunali addetti agli uffici del giudice di pace in tutto il territorio del mandamento.

#### Art. 12.

*(Locali degli uffici del giudice di pace)*

1. Le sedi degli uffici del giudice di pace sono ubicate nei locali delle preture.

2. Fino al completamento dei programmi di edilizia giudiziaria per gli uffici del giudice di pace possono essere utilizzate le sedi degli uffici del giudice conciliatore.

#### Art. 13.

*(Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace)*

1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, quello più anziano per le funzioni giudiziarie svolte e, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico, svolge i compiti di coordinamento per garantire l'assegnazione degli affari, lo svolgimento e l'orario delle udienze, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e le indicazioni del consiglio giudiziario.

### CAPO II

#### COMPETENZE E PROCEDIMENTO CIVILE DEL GIUDICE DI PACE

#### Art. 14.

*(Competenza del giudice di pace)*

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Competenza del giudice di pace)*. - Il giudice di pace è competente per le cause di valore non superiore a cinque

milioni quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

È competente, qualunque ne sia il valore:

1) per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione stradale;

2) per le cause relative alla apposizione di termini e regolamento di confini;

3) per le controversie relative ai rapporti previsti dagli articoli da 1117 a 1139 del codice civile;

4) per le controversie in materia di distanze per il piantamento degli alberi e delle siepi;

5) per le controversie in materie di luci e vedute;

6) per le cause di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative».

#### Art. 15.

##### *(Connessione)*

1. Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.

2. Se le due cause connesse ai sensi del comma 1 sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale.

#### Art. 16.

##### *(Patrocinio)*

1. Il primo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede le lire due milioni. Negli altri casi si applicano le disposizioni del comma seguente».

#### Art. 17.

##### *(Giudizio secondo equità)*

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede le lire due milioni».

#### Art. 18.

##### *(Poteri istruttori del giudice)*

1. L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 312. - *(Poteri istruttori del giudice)*. - Il pretore o il giudice di pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità».

#### Art. 19.

##### *(Querela di falso)*

1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313. - *(Querela di falso)*. - Se è proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma».

#### Art. 20.

##### *(Decisione a seguito di trattazione scritta)*

1. L'articolo 314 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 314. - *(Decisione a seguito di trattazione scritta)*. - Il pretore o il giudice di pace, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni.

Il pretore o il giudice di pace dispone lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica, assegnando alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per il deposito delle comparse, ed un termine ulteriore di quindici giorni per le eventuali repliche.

La sentenza è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente».

#### Art. 21.

*(Decisione a seguito di discussione orale)*

1. L'articolo 315 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 315. - *(Decisione a seguito di discussione orale)*. - Il pretore o il giudice di pace, se non dispongono ai sensi dell'articolo precedente, possono ordinare l'immediata discussione orale della causa e possono, ove lo ritengano opportuno, esporre nel verbale della stessa udienza in cui leggono il dispositivo la sintesi delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la redazione e sottoscrizione del verbale da parte del giudice».

#### Art. 22.

*(Forma della domanda)*

1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione:

«CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER LE CAUSE IL CUI VALORE NON ECCEDE LIRE DUE MILIONI».

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 316. - *(Forma della domanda)*. - Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Si può anche proporre verbalmente. Di tale domanda il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa».

#### Art. 23.

*(Rappresentanza davanti al giudice di pace)*

1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - *(Rappresentanza davanti al giudice di pace)*. - Nelle controversie di valore inferiore a lire due milioni le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo al giudice il potere di ordinare la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a consentire alla conciliazione».

#### Art. 24.

*(Contenuto della domanda)*

1. L'articolo 318 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - *(Contenuto della domanda)*. - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva».

2. Dopo l'articolo 318 del codice di procedura civile è soppressa l'intitolazione:

«CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE».

## Art. 25.

*(Costituzione delle parti)*

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - *(Costituzione delle parti)*. - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione».

## Art. 26.

*(Trattazione della causa)*

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 320. - *(Trattazione della causa)*. - Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando è reso necessario dalle attività svolte dalle parti, fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio».

## Art. 27.

*(Conciliazione in sede non contenziosa)*

1. Dopo l'articolo 320 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione:

«CAPO III. FUNZIONE CONCILIATIVA DEL GIUDICE DI PACE».

2. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 321. - *(Conciliazione in sede non contenziosa)*. - L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

La rappresentanza e il patrocinio delle parti sono disciplinate dalle norme che regolano il giudizio contenzioso davanti al giudice di pace per le cause il cui valore non eccede le lire due milioni».

## Art. 28.

*(Processo verbale di conciliazione)*

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 322. - *(Processo verbale di conciliazione)*. - Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma».

## Art. 29.

*(Termini per le impugnazioni)*

1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404 secondo comma è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine

per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello».

Art. 30.

*(Abrogazione dell'inappellabilità della sentenza del conciliatore)*

1. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile.

Art. 31.

*(Giudice dell'appello)*

1. Dopo il primo comma dell'articolo 341 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza».

Art. 32.

*(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)*

1. Nel primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile sono soppresse le parole: «escluse quelle del conciliatore».

CAPO III

COMPETENZE E PROCEDIMENTO  
PENALE DEL GIUDICE DI PACE

Art. 33.

*(Delega al Governo in materia penale)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge, norme in materia di competenza del giudice di pace in materia penale e di relativo procedimento, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli seguenti.

Art. 34.

*(Competenza del giudice di pace.  
Delega al Governo)*

1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i reati che presentino le seguenti caratteristiche: a) non siano gravi; b) non presentino particolari difficoltà interpretative; c) non presentino, di regola, particolari problemi di valutazione delle prove in sede di accertamento giudiziale.

Art. 35.

*(Procedimento penale innanzi al  
giudice di pace. Delega al Governo)*

1. Al procedimento penale si applicano le norme relative al procedimento davanti al pretore del nuovo codice di procedura penale.

2. L'azione penale è esercitata dal pubblico ministero istituito presso la pretura. Durante la fase delle indagini preliminari non trovano applicazione la figura del giudice delle indagini preliminari, e gli istituti dell'incidente probatorio, del patteggiamento e del giudizio abbreviato nelle indagini preliminari.

3. A seguito del decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace, il pubblico ministero e l'imputato possono concordare il patteggiamento o chiedere il giudizio abbreviato; in tal caso il giudice di pace provvede con sentenza prima del dibattimento.

4. La legge prevede forme semplificate per il dibattimento.

5. Le sentenze del giudice di pace sono appellabili innanzi al tribunale.

6. L'opposizione contro i decreti penali di condanna del giudice di pace si propongono al tribunale.

7. L'esecuzione dei provvedimenti del giudice di pace è affidata al pubblico ministero istituito presso la pretura, salva la competenza del giudice di pace come giudice dell'esecuzione.

## CAPO IV

NORME DI COORDINAMENTO E  
TRANSITORIE IN TEMA DI GIUDICE  
DI PACE

## Art. 36.

*(Coordinamento)*

1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione» queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace».

## Art. 37.

*(Cause pendenti)*

1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace.

## Art. 38.

*(Soppressione degli uffici dei giudici  
conciliatori)*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli uffici dei giudici conciliatori vengono soppressi, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento della cause pendenti.

2. Il Ministro di grazia e giustizia emana le disposizioni concernenti il trasferimento del personale e delle strutture agli uffici del giudice di pace.

## Art. 39.

*(Regime fiscale)*

1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in

sede non contenziosa il cui valore non eccede le lire un milione sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio. Le relative spese sono anticipate dalla parte nel cui interesse l'atto deve essere compiuto, ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in quanto applicabile.

2. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore supera le lire un milione sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e spese secondo quanto disposto per i giudizi di cognizione innanzi al pretore dalle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57.

## Art. 40.

*(Composizione del consiglio giudiziario  
integrato)*

1. Il Consiglio giudiziario quando tratta le questioni relative al giudice di pace è integrato da otto componenti di cui cinque effettivi e tre supplenti eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato e segreto tra avvocati con almeno dieci anni di esercizio della professione e professori universitari di materie giuridiche.

2. Gli eletti restano in carica quattro anni.

3. Gli eletti che per giustificato motivo cessano dall'incarico sono sostituiti dai supplenti. Se non possono essere sostituiti dai supplenti il Consiglio regionale procede all'elezione suppletiva.

4. Le delibere di nomina, dispensa, decadenza e revoca sono adottate dal Consiglio giudiziario integrato, a maggioranza assoluta dei componenti, e sono pubblicate nel Bollettino degli annunci ufficiali del Ministero di grazia e giustizia.

5. Le sedute del Consiglio giudiziario integrato sono pubbliche e non sono valide se ad esse non partecipa la maggioranza dei componenti.

## Art. 41.

*(Attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura)*

1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Svolge funzioni di indirizzo ai Consigli giudiziari per i compiti loro attribuiti sulle materie riguardanti i giudici di pace e formula proposte al Ministro di grazia e giustizia per l'organizzazione dei servizi relativi.

Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge».

## Art. 42.

*(Sorveglianza sugli uffici)*

1. Il Consiglio giudiziario esercita la sorveglianza sugli uffici dei giudici di pace del distretto. A tal fine può svolgere ispezioni, anche delegandole a uno o più dei propri componenti.

## Art. 43.

*(Competenza del pretore)*

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *(Competenza del pretore)*. - Il pretore è competente per le cause di valore non superiore a lire quindici milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto degli articoli 688 e 704;

2) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelli di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie.

È altresì competente ad emanare provvedimenti cautelari relativi a cause di

merito rientranti nella competenza del giudice di pace».

## Art. 44.

*(Momento determinante della giurisdizione e della competenza)*

1. L'articolo 5 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Momento determinante della giurisdizione e della competenza)*. - La giurisdizione e la competenza si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo».

## Art. 45.

*(Delega al Governo in materia di pensionamenti anticipati)*

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge, norme dirette ad agevolare il pensionamento anticipato dei pubblici dipendenti, degli avvocati e dei notai che siano nominati giudici di pace ai sensi della presente legge.

## CAPO V

**TENTATIVO OBBLIGATORIO  
DI CONCILIAZIONE IN MATERIA  
DI INFORTUNISTICA STRADALE**

## Art. 46.

*(Tentativo obbligatorio di conciliazione. Improponibilità della domanda)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, la domanda giudiziale, contro chiunque proposta, concernente risarcimento di danni provocati dalla circolazione

dei veicoli non è proponibile se non è preceduta dall'esperienza del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli articoli seguenti.

2. L'improponibilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

3. Decorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso di cui all'articolo seguente, la domanda diviene in ogni caso proponibile innanzi all'autorità giudiziaria.

#### Art. 47.

##### *(Instaurazione del procedimento conciliativo)*

1. La domanda di conciliazione si propone con ricorso avente i requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 163 al competente ufficio provinciale di conciliazione. I fatti costitutivi e le prove poste a fondamento della domanda devono essere indicati a pena di decadenza.

2. Il ricorso è depositato nella segreteria dell'ufficio provinciale di conciliazione insieme con i documenti in esso indicati.

3. Il Presidente dell'ufficio di conciliazione, entro cinque giorni dal deposito, fissa in calce al ricorso il giorno e l'ora in cui le parti dovranno comparire presso l'ufficio, in modo tale che tra tale giorno e quello del deposito del ricorso non decorrano più di sessanta giorni.

4. Il ricorso unitamente alla indicazione della fissazione del giorno di comparizione deve essere notificato alla controparte a cura dell'ufficio in modo tale da assicurare che tra la data della notificazione e quella del giorno di comparizione intercorra un termine non minore di trenta giorni.

#### Art. 48.

##### *(Termine ultimo per la controparte per sollevare eccezioni, indicare prove, proporre domanda riconvenzionale)*

1. Il provvedimento di fissazione del giorno di comparizione deve contenere

l'espressa indicazione che il giorno della comparizione è l'ultimo momento utile, anche ai fini del successivo eventuale procedimento contenzioso innanzi alla autorità giudiziaria, per sollevare eccezioni, indicare mezzi di prova, proporre domande riconvenzionali, modificare le domande proposte.

2. L'indicazione di cui al comma 1 può essere apposta in calce al ricorso anche tramite l'uso di timbro o equivalente.

#### Art. 49.

##### *(Udienza di comparizione)*

1. All'udienza di comparizione il collegio di conciliazione, sentite le parti, tenta di conciliarle.

2. Se le parti si conciliano, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti o dai loro rappresentanti e dal presidente del collegio.

3. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

4. Se nel corso della prima udienza di comparizione il tentativo di conciliazione non ha esito positivo, il collegio deve egualmente provvedere a disporre, se necessario, consulenza tecnica di ufficio e ad assumere la prova testimoniale richiesta dalle parti, la quale appaia ammissibile e rilevante.

5. Nella assunzione della consulenza tecnica e della prova testimoniale si osservano le disposizioni degli articoli 191 e seguenti e 244 e seguenti del codice di procedura civile.

6. Esaurita l'attività di cui ai due commi precedenti, il collegio di conciliazione, o anche solo il componente delegato per l'assunzione della prova, tenta nuovamente la conciliazione delle parti. In caso di esito negativo si forma processo verbale nel quale le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, precisando, quando possibile, l'ammontare del credito; in quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia esecutiva per la

parte del credito di danni su cui le parti concordano.

7. Completate le attività di cui ai commi 4, 5 e 6, viene meno l'improponibilità della domanda di cui all'articolo 46.

#### Art. 50.

*(Efficacia nel giudizio contenzioso delle preclusioni maturate, della consulenza tecnica e della prova testimoniale assunta nel corso del procedimento di conciliazione)*

1. Ove, a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo precedente, la domanda di risarcimento dei danni venga proposta in via contenziosa davanti alla autorità giudiziaria, restano ferme a carico delle parti le preclusioni maturate in tema di allegazione dei fatti, di domande eccezioni e prove nel corso del procedimento di conciliazione.

2. La consulenza tecnica e la prova testimoniale raccolte nel corso del procedimento di conciliazione hanno efficacia anche nel giudizio contenzioso, salva la verifica da parte del giudice della ammissibilità e della rilevanza, e la sua facoltà di disporre in ogni caso la rinnovazione.

#### Art. 51.

*(Assistenza e rappresentanza)*

1. Nel procedimento di conciliazione di cui agli articoli precedenti le parti devono essere assistite da un difensore ai sensi dell'articolo 82, secondo comma del codice di procedura civile ove l'ammontare del risarcimento del danno richiesto superi le lire due milioni.

2. Le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato, salvo al collegio di conciliazione di disporre la loro comparazione personale.

3. La procura, o l'incarico di assistenza ovvero il mandato a rappresentare comprendono sempre il potere di transigere e di consentire la conciliazione.

#### Art. 52.

*(Costituzione, composizione e funzionamento degli uffici provinciali di conciliazione)*

1. Con provvedimento dei comitati regionali dell'Automobil club sono istituiti, entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge, gli uffici provinciali di conciliazione in materia di infortunistica stradale con sede presso gli uffici provinciali dell'Automobil club.

2. Il numero dei componenti addetti a ciascun ufficio provinciale di conciliazione è determinato dai comitati regionali dell'Automobil club entro i limiti massimi indicati periodicamente dal Ministro di grazia e giustizia.

3. I componenti gli uffici di conciliazione sono designati dai comitati regionali dell'Automobil club fra gli ex funzionari in pensione o tra i funzionari della motorizzazione civile e degli Automobil club.

4. Il presidente dell'Automobil club provinciale è membro di diritto dell'ufficio provinciale di conciliazione e, direttamente o tramite un suo delegato, provvede al coordinamento e a tutto quanto concerne l'organizzazione dell'ufficio.

5. Nell'ambito dell'ufficio di conciliazione, ciascun collegio di conciliazione opera con la partecipazione di tre componenti, salva la possibilità di delegare ad uno solo di essi le attività di cui ai commi 5 e 6 del precedente articolo 49.

6. A ciascun componente il collegio di conciliazione spetta una indennità di lire 10.000 per ogni procedimento esaurito con conciliazione, nonché per ogni procedimento esaurito senza conciliazione ove sia stata acquisita prova testimoniale e/o consulenza tecnica.

7. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 6 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

## CAPO VI

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 53.

*(Norme di coordinamento e di attuazione)*

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro 210 giorni dalla promulgazione della presente legge tutte le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.

## Art. 54.

*(Copertura finanziaria)*

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1989, e in lire 80 miliardi per gli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Modificazioni alle disposizioni sulla

nomina del conciliatore e del vice pretore onorario. Istituzione del giudice di pace».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 55.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore dopo otto mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro 60 giorni da tale data i Consigli regionali provvedono all'elezione dei rappresentanti che integrano i consigli giudiziari.

3. Entro tre mesi il Consiglio superiore della magistratura impartisce ai consigli giudiziari le direttive per la prima applicazione della presente legge.

4. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia emana le disposizioni per assicurare il funzionamento dei servizi necessari per l'espletamento delle funzioni del giudice di pace.

5. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge i consigli giudiziari provvedono alla nomina dei giudici di pace.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1605**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## CAPO I.

## DEL GIUDICE DI PACE

## Art. 1.

*(Istituzione del giudice di pace)*

1. È istituito il giudice di pace, magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario con le funzioni e le competenze di cui alla presente legge.

## Art. 2.

*(Circoscrizione territoriale, numero e sede degli uffici del giudice di pace)*

1. Le circoscrizioni territoriali, il numero e le sedi degli uffici del giudice di pace coincidono con quelli determinati dalla tabella B allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace in uno o più comuni della circoscrizione territoriale, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i maggiori comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentite le amministrazioni comunali, due o più uffici contigui del giudice di pace, con riferimento alla loro situazione territoriale ovvero a motivi di opportunità, possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi le cinquantamila unità. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.

4. Le spese necessarie alla gestione dei servizi inerenti al funzionamento degli uffici del giudice di pace sono a carico del comune, sede dell'ufficio giudiziario, a norma della legge 24 aprile 1941, n. 392.

## Art. 3.

*(Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace)*

1. Il ruolo organico del giudice di pace è fissato in 3.700 posti. La pianta organica degli uffici del giudice di pace è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge. Le successive modificazioni della pianta organica sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico del giudice di pace.

2. In caso di vacanza o di impedimento temporaneo del giudice di pace, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo.

3. Qualora la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi si provvede a nuova nomina.

## Art. 4.

*(Requisiti per la nomina)*

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitto non colposo o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere età non inferiore a 25 anni e non superiore a 71 anni;
- f) avere la residenza nella circoscrizione territoriale dell'ufficio di giudice di pace;

g) avere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola di istruzione secondaria superiore.

2. Costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza per la nomina:

a) il pregresso esercizio delle funzioni giurisdizionali anche onorarie;

b) l'esercizio della professione forense ovvero delle funzioni notarili;

c) l'insegnamento universitario di materie giuridiche;

d) la pregressa appartenenza alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie ovvero della pubblica amministrazione;

e) l'insegnamento di materie giuridiche presso gli istituti statali superiori;

f) il possesso della laurea in giurisprudenza.

3. A parità di possesso dei titoli di cui al comma 2, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.

#### Art. 5.

##### *(Nomina nell'ufficio)*

1. I giudici di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario territorialmente competente.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, tempestivamente e, quando è possibile, almeno sei mesi prima che si verifichino le vacanze, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro un congruo termine, di una domanda corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario competente. Il consiglio giudiziario formula le proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi eventualmente acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4.

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte di appello al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il Consiglio superiore della magistratura può effettuare la scelta, con provvedimento motivato, anche al di fuori delle indicazioni formulate dal consiglio giudiziario.

6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura delibera la nomina dei giudici di pace entro otto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

7. Il giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla nomina.

#### Art. 6.

##### *(Corsi per i giudici di pace)*

1. Il consiglio giudiziario può organizzare, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per i giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a dieci giorni anche non consecutivi.

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

3. Il personale docente, fissato in cinque unità per i corsi di aggiornamento professionale dei giudici di pace e in tre unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.

4. Al personale docente di cui al comma 3 è corrisposto, per ciascuna unità, un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire tremila.

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte di appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.

6. L'onere annuo derivante dal presente articolo è valutato in lire 895.000.000, di cui lire 100.000.000 per spese di personale e lire 795.000.000 per acquisto di beni e servizi.

#### Art. 7.

##### *(Durata dell'ufficio)*

1. I giudici di pace durano in carica cinque anni e non possono essere nominati neppure in altra sede per il quinquennio successivo.

#### Art. 8.

##### *(Incompatibilità)*

1. La funzione dei giudici di pace è incompatibile con la qualità di:

a) membro del Parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, componente dei Comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali e loro servizi;

b) magistrato o dipendente dell'amministrazione giudiziaria in attività di servizio;

c) appartenente alle Forze armate dello Stato in attività di servizio;

d) impiegato dell'amministrazione dell'Interno in attività di servizio;

e) ecclesiastico o ministro di qualunque confessione religiosa.

2. Tra i giudici di pace dello stesso ufficio non debbono esistere vincoli di coniugio, parentela o affinità sino al quarto grado.

#### Art. 9.

##### *(Divieto di assistenza professionale)*

1. L'avvocato, il procuratore legale, il praticante procuratore legale o il patrocinatore, investito delle funzioni di giudice di pace, non può rappresentare o assistere, direttamente o indirettamente, le parti davanti a tutti gli uffici di giudice di pace del circondario nel quale è compreso l'ufficio al quale appartiene.

2. Riguardo ai giudizi da lui decisi, non può rappresentare o assistere le parti nei gradi successivi.

3. Davanti all'ufficio del giudice di pace non possono esercitare la professione di avvocato o di procuratore legale il coniuge, i parenti o affini sino al secondo grado.

#### Art. 10.

##### *(Decadenza e dispensa dall'ufficio)*

1. I giudici di pace decadono dall'ufficio per la perdita di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c), f) del comma 1 dell'articolo 4, o per causa sopravvenuta di incompatibilità ovvero per il compimento del settantaseiesimo anno di età.

2. Possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie, per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni altro impedimento che si protragga per oltre sei mesi.

3. Tutti i predetti provvedimenti sono deliberati dal Consiglio superiore della magistratura.

#### Art. 11.

##### *(Doveri)*

1. Il giudice di pace è tenuto nell'esercizio delle sue funzioni alla osservanza delle norme previste nell'articolo 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

## Art. 12.

*(Revoca dall'ufficio)*

1. I giudici di pace, in caso di interdizione, di inabilitazione o in caso di violazione dei propri doveri, sono revocati dall'ufficio su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

## Art. 13.

*(Indennità spettanti al giudice di pace)*

1. Al giudice di pace è corrisposta una indennità di lire quindicimila per ogni udienza di trattazione, per non più di quindici udienze mensili.

2. Inoltre, per ogni sentenza che definisce il processo, nonchè per ogni verbale di conciliazione in sede contenziosa, è corrisposta una indennità di lire trentamila.

3. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 1 e 2 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

4. L'onere annuo derivante dal presente articolo è valutato in lire 12.528 milioni.

## Art. 14.

*(Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario)*

1. Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria designato dal sindaco del comune ove ha sede il giudice, e quelle degli ufficiali giudiziari dai messi di conciliazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o, in mancanza, dai messi comunali.

2. I dipendenti del comune designati dalla giunta comunale sono posti a disposizione del giudice di pace, anche per giorni ed ore limitati, per svolgere le attività del

personale della carriera esecutiva delle cancellerie giudiziarie, nonchè quelle di commesso, secondo le esigenze derivanti dall'entità degli affari trattati.

## Art. 15.

*(Locali degli uffici del giudice di pace)*

1. Gli uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, un contributo annuo a carico dello Stato per le spese da essi sostenute a norma della precitata legge.

2. L'onere annuo derivante dal presente articolo è valutato in lire 2.862 milioni.

## Art. 16.

*(Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace)*

1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, quello più anziano, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico, svolge i compiti di coordinamento per garantire l'assegnazione degli affari; a parità di data, si ha riguardo alla età.

2. Il coordinatore di cui al comma 1 stabilisce annualmente, con decreto approvato dal presidente del tribunale, d'intesa con il procuratore della Repubblica, i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione della cause di competenza dell'ufficio.

3. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna aula d'udienza dell'ufficio del giudice di pace.

## Art. 17.

*(Sorveglianza)*

1. La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata dal presidente del tribunale territorialmente competente.

CAPO II.  
NORME DI PROCEDURA

Art. 18.

(Competenza del pretore)

1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire dieci milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace».

Art. 19.

(Funzioni del giudice di pace)

1. Il giudice di pace ha funzione conciliativa ed esercita la giurisdizione secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 20.

(Competenza del giudice di pace)

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Competenza del giudice di pace). - Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause in materia di luci e vedute;

2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè il valore della controversia non superi le lire trenta milioni».

Art. 21.

(Patrocinio)

1. Il primo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede le lire un milione. Negli altri casi si applicano le disposizioni del comma seguente».

Art. 22.

(Giudizio secondo equità)

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede le lire un milione».

Art. 23.

(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)

1. L'articolo 311 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 311. - (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale). - Il procedimento davanti ai pretori e ai giudici di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili».

Art. 24.

(Poteri istruttori del giudice)

1. L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 312. - (Poteri istruttori del giudice). - Il pretore o il giudice di pace può

disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità».

Art. 25.

*(Querela di falso)*

1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313. - *(Querela di falso)*. - Se è proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma».

Art. 26.

*(Decisione a seguito di trattazione scritta)*

1. L'articolo 314 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 314. - *(Decisione a seguito di trattazione scritta)*. - Il pretore o il giudice di pace, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni.

Il pretore o il giudice di pace dispone lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica, assegnando alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per il deposito delle comparse, ed un termine ulteriore di quindici giorni per le eventuali repliche.

La sentenza è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente».

Art. 27.

*(Decisione a seguito di discussione orale)*

1. L'articolo 315 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 315. - *(Decisione a seguito di discussione orale)*. - Il pretore o il giudice di pace, se non dispone a norma dell'articolo precedente, può ordinare l'immediata discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della sintesi delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

Art. 28.

*(Forma della domanda)*

1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione:

«CAPO II. - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER LE CAUSE IL CUI VALORE NON ECCEDE LE LIRE UN MILIONE»

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 316. - *(Forma della domanda)*. - Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Si può anche proporre verbalmente. Di tale domanda il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa».

Art. 29.

*(Rappresentanza davanti al giudice di pace)*

1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - *(Rappresentanza davanti al giudice di pace)*. - Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo al giudice il potere di ordinare la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a consentire alla conciliazione».

## Art. 30.

*(Contenuto della domanda)*

1. L'articolo 318 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - *(Contenuto della domanda)*. - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice non tiene udienza, la comparizione all'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva».

2. Dopo l'articolo 318 del codice di procedura civile è soppressa l'intitolazione:

«CAPO II. - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE».

## Art. 31.

*(Costituzione delle parti)*

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - *(Costituzione delle parti)*. - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

La parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione».

## Art. 32.

*(Trattazione della causa)*

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 320. - *(Trattazione della causa)*. - Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando è reso necessario dalle attività svolte dalle parti, fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio».

## Art. 33.

*(Conciliazione in sede non contenziosa)*

1. Dopo l'articolo 320 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione:

«CAPO III. - FUNZIONE CONCILIATIVA DEL GIUDICE DI PACE».

2. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 321. - *(Conciliazione in sede non contenziosa)*. - L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I del libro primo.

La rappresentanza e il patrocinio della parti sono disciplinate dalle norme che regolano il giudizio contenzioso davanti al giudice di pace per le cause il cui valore non eccede le lire un milione».

## Art. 34.

*(Processo verbale di conciliazione)*

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 322. - (*Processo verbale di conciliazione*). - Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma».

Art. 35.

(*Termini per le impugnazioni*)

1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello».

Art. 36.

(*Impugnazione*)

1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità».

Art. 37.

(*Giudice dell'appello*)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 341 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza».

Art. 38.

(*Sentenze impugnabili e motivi di ricorso*)

1. Nel primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile sono soppresse le parole: «escluse quelle del conciliatore».

CAPO III.

NORME DI COORDINAMENTO,  
TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

(*Coordinamento*)

1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliatore» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace».

Art. 40.

(*Cause pendenti*)

1. Le cause pendenti dinanzi al conciliatore, al pretore o al tribunale sono decise secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

(*Soppressione degli uffici  
dei giudici conciliatori*)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli uffici dei giudici conciliatori vengono soppressi, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti.

2. Dalla stessa data di cui al comma 1, e fino all'esaurimento delle cause pendenti, ai giudici conciliatori e ai vice conciliatori sono corrisposte le indennità previste dall'articolo 13.

3. Fino all'esaurimento delle cause di cui al comma 1, il giudice conciliatore e il vice conciliatore, nominati giudice di pace, continuano ad esercitare anche la precedente funzione giurisdizionale.

4. L'onere annuo derivante dal presente articolo è valutato in lire 4.590 milioni.

Art. 42.

*(Norme particolari)*

1. Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli uffici di conciliazione contenute negli statuti regionali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto-Adige e nelle relative norme di attuazione. Sono altresì fatte salve le disposizioni in materia di competenza contenute nella legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 43.

*(Dei giudici)*

1. Il primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:

- a) dal giudice di pace;
- b) dal pretore;
- c) dal tribunale ordinario;
- d) dalla corte di appello;
- e) dalla corte di cassazione;
- f) dal tribunale per i minorenni;
- g) dal magistrato di sorveglianza;
- h) dal tribunale di sorveglianza».

Art. 44.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 20.875 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione, per gli anni medesimi, dell'accantonamento concernente «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario. Istituzione del Giudice di pace», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Art. 45.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati gli articoli 8, secondo comma, n. 2), 353, ultimo comma, e 359, ultimo comma, del codice di procedura civile, nonché gli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione.

2. È abrogato il capo I del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario.

Art. 46.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore trecento giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.